

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-858 del 19/02/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Ditta Emiltrip s.r.l., Stabilimento di Via San Llorenzo 11/A Comune di Finale Emilia (MO). Riferimento n° 462/2016 del SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-888 del 16/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA EMILTRIP S.R.L., STABILIMENTO DI VIA SAN LORENZO 11/A COMUNE DI FINALE EMILIA (MO). RIFERIMENTO N° 462/2016 DEL SUAP UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD.

La Legge 4 aprile 2012, n° 35 (di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n° 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'articolo 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 59/13, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/10, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La ditta Emiltrip s.r.l. con sede legale in Comune di Finale Emilia, via S. Lorenzo 11/A, quale gestore dello stabilimento ubicato presso la sede legale, ha presentato al SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord la domanda di A.U.A. recepita con protocollo n° 35249 del 25/10/2016. Il SUAP ha trasmesso la domanda alla SAC di ARPAE Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo n° 119 pratica n° 1790 del 2017.

La domanda contiene una valutazione di impatto acustico previsionale, redatta dai Tecnici Competenti in Acustica Ambientale, Ing Biagini / Dott.ssa Camurri nell'Ottobre 2016.

La ditta nello stabilimento di cui all'oggetto, svolge attività di lavorazione, confezionamento e commercio all'ingrosso di trippa ad uso alimentare.

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'A.U.A. i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico.

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, si richiama il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:

- Determinazione del Comune di Finale Emilia rilasciata con atto prot. n° 1022 del 20/01/2009 (cui è seguita istanza di rinnovo inviata dalla Ditta al Comune il 27/11/2012 senza seguito) di autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

E' stato acquisito come contributo istruttorio il parere del gestore delle pubbliche fognature del Comune di Finale Emilia con protocollo n° 7935 del 18/04/2017 relativamente agli scarichi idrici in pubblica fognatura.

La documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente di effettuare la relativa istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, comprensiva dei titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto. Nel contempo si rende necessario revocare i corrispondenti titoli ambientali precedentemente rilasciati al Gestore dell'impianto medesimo.

La responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed la responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 al gestore della ditta Emiltrip s.r.l. con sede legale in Comune di Finale Emilia, via S. Lorenzo 11/A, per lo stabilimento ubicato presso la sede legale, che comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
 - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- 2) Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa.
 - 3) Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
 - Allegato Rumore - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.
 - 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
 - 5) Di disporre che il presente provvedimento ha durata pari a 15 anni dal 15/02/2018 con scadenza al **14/02/2033**.
 - 6) Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.
 - 7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda.
 - 8) Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord.
 - 9) Di informare che:
 - a) Al fine di verificare la conformità dell'impianto e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Finale Emilia
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Finale Emilia

- b) L'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
- 10) Si dà atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico Unione Comuni Modenesi Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'A.U.A.. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione anti-mafia da parte della S.A.C. di ARPAE di Modena.

LA RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
DI MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Allegato ACQUA

Ditta Emiltrip s.r.l., Stabilimento di Via San Lorenzo 11/A Comune di Finale Emilia (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
ACQUA	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – Parte descrittiva

La ditta Emiltrip s.r.l. nello stabilimento di cui all'oggetto, svolge attività di lavorazione, confezionamento e commercio all'ingrosso di trippa ad uso alimentare.

La ditta precisa che le superfici esterne sono principalmente permeabili, ghiaiate quelle destinate al transito dei mezzi in fase di carico e scarico delle merci ed a parcheggio (nord-est e nord), a verde per la restante superficie. Una porzione più ridotta è impermeabilizzata in battuto di cemento ed è concentrata principalmente sul fronte est nell'area che vede la presenza del sistema di pretrattamento dei reflui, oltre al marciapiede che corre in adiacenza allo stabile per tutto il lato nord dello stesso.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue derivanti dall'attività di lavorazione e confezionamento trippa, previo trattamento con impianto costituito da grigliatura fine, vasca di sollevamento, vasca di decantazione e prima flottazione, vasca di omogeneizzazione dei reflui pretrattati e flottatore ad aria disciolta, sono convogliate nella pubblica fognatura di via San Lorenzo 11/A attraverso lo scarico dedicato (indicato in planimetria come S1);

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della DGR 1053/03, le acque reflue suddette sono classificate come "acque reflue industriali".

- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dello stabilimento (tranne lato nord est) e sulle parti di piazzale senza rischio di contaminazione da stoccaggio e/o lavorazioni di materie prime e/o rifiuti, confluiscono mediante condotta mista nella pubblica fognatura posta su via San Lorenzo (scarico indicato in planimetria come S2).
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dello stabilimento lato nord est vanno a dispersione nel suolo.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate sul suolo, in acque superficiali o in pubblica fognatura.

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'edificio adibito a magazzino e ufficio sono convogliate mediante condotta mista dedicata nella pubblica fognatura posta su via San Lorenzo (scarico indicato in planimetria come S2).

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto e mediante emungimento da pozzo privato.

C – Istruttoria e pareri

Richiamata la Determinazione del Comune di Finale Emilia rilasciata con atto prot. n° 1022 del 20/01/2009 (cui è seguita istanza di rinnovo inviata dalla Ditta al Comune il 27/11/2012 senza seguito) di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura per lo stabilimento di Via San Lorenzo 11/A Comune di Finale Emilia (MO).

Preso atto che nella domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stato dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata con la Determinazione di cui sopra.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

Visto il parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso dal Gestore delle fognature pubbliche di Modena acquisito agli atti con protocollo n° 7935 del 18/04/2017.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **E' autorizzato** il gestore della ditta Emiltrip s.r.l. con sede legale a Finale Emilia, via S. Lorenzo 11/A per lo stabilimento ubicato presso la sede legale a **scaricare nella pubblica fognatura** di via San Lorenzo 11/A a Finale Emilia le acque reflue industriali derivanti dall'attività di lavorazione e confezionamento trippa.
- 2) Si stabilisce in **2000 metri cubi annui** il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dall'insediamento.
- 3) Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare dei limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
- 4) I valori limite di cui al punto 3 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 5) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 6) Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicato a valle del depuratore dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- 7) É vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 8) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 9) In ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n° 1480/2010 sulle acque reflue industriali scaricate **dovrà essere eseguita con frequenza annuale**, n° 1 analisi con ricerca di almeno i seguenti parametri:
pH; COD Solfati Fosforo totale; SST; BOD5 ; Cloruri; Azoto Ammoniacale; COD 1h; Azoto nitroso; Azoto nitrico; grassi e oli animali e vegetali, Tensioattivi totali, Rame, Zinco.
- 10) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti (almeno annuale). La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 11) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.
- 12) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 13) É fatto obbligo dare immediata comunicazione, ad ARPAE di Modena, al Comune di Finale Emilia e al gestore delle fognature pubbliche di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 14) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere presentata al gestore della fognatura pubblica, la denuncia dei consumi idrici nonché le analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione.

Allegato RUMORE

Ditta Emiltrip s.r.l., Stabilimento di Via San Lorenzo 11/A Comune di Finale Emilia (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
RUMORE	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n°447

A – Premessa normativa

La legge 26 ottobre 1995, n° 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'articolo 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9 maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n° 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della L.R. 15/01”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n° 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/01”.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico”.

B – Parte descrittiva

Il Comune di Finale Emilia non ha ancora effettuato la zonizzazione acustica del territorio.

La ditta Emiltrip s.r.l. nello stabilimento di cui all'oggetto, svolge attività di lavorazione, confezionamento e commercio all'ingrosso di trippa ad uso alimentare. Le attività sono eseguite nel solo periodo diurno, mentre nel periodo notturno l'attività è chiusa, ma sono in funzione i compressori delle celle frigo e della vasca di raffreddamento.

Dalla valutazione di impatto acustico presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale si rileva che l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore da assoggettare, ai sensi della normativa sopra citata, al titolo abilitativo comunicazione o nulla osta acustico.

Le sorgenti sonore principali consistono in:

- n° 2 compressori posti sul lato Ovest del fabbricato. Le ventole dei compressori funzionano in continuo per 4 ore e si fermano per 20 minuti.
- n° 1 compressore posto sul lato Sud del fabbricato. Le ventole dei compressori funzionano 20 minuti ogni ora.

- n° 3 compressori posti sul lato Nord del fabbricato. Le ventole dei compressori funzionano 15 minuti ogni ora; questi compressori funzionano solamente nei periodi di maggior produzione dell'attività.

Relativamente all'impatto acustico si ha, pertanto, la seguente configurazione:

- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 - 22:00) e notturno (22:00 – 06:00 - l'attività è chiusa, ma sono in funzione i compressori delle celle frigo e della vasca di raffreddamento);
- il gestore ritiene che, in attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla Tabella A (D.P.C.M. 14/11/97), dal punto di vista acustico l'attività produttiva possa essere classificata acusticamente Classe V (aree prevalentemente industriali) con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- i ricettori sensibili considerati sono rappresentati da:
 - R1: Gruppo di fabbricati adibiti a residenza posti ad Ovest – Classe acustica IV;
 - R2: Fabbricato adibito a residenza posto a Nord – Classe acustica III;
 - R3: Fabbricato adibito a residenza posto a Sud – Classe acustica V. Il ricettore R3 risulta schermato dai capannoni posti tra l'attività oggetto di valutazione e il ricettore.
- il tecnico competente che ha eseguito la rilevazione per conto dell'Azienda conclude che
 - i Valori Limite Assoluti di Immissione ai confini di proprietà sono rispettati e rientrano nei limiti previsti dalla Zonizzazione Acustica della Classe V;
 - i Valori Limite Assoluti di Immissione ai ricettori sono rispettati e rientrano nei limiti previsti;
 - i Valori Limite Differenziali di Immissione ai ricettori sono rispettati.

C – Istruttoria e pareri

Vista la valutazione previsionale di impatto acustico datata Ottobre 2016 della Emiltrip s.r.l. per lo Stabilimento di Via San Lorenzo 11/A Comune di Finale Emilia (MO).

Valutato che l'attività è svolta in un quartiere a forte prevalenza industriale, con recettori ad oltre 250 metri dalle sorgenti sonore più significative (compressori celle frigo).

Preso atto delle conclusioni della valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta si valuta accettabile la configurazione proposta. L'impatto acustico dovrà essere di nuovo valutato nel caso in cui il Comune di Finale Emilia effettui la zonizzazione acustica del territorio.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ubicato in Via San Lorenzo 11/A in Comune di Finale Emilia (MO) delle sorgenti di rumore a servizio della Ditta Emiltrip s.r.l., secondo la configurazione descritta nella relazione di impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della L. 447/95.
- 2) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

- 3) In corso d'esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.
- 4) Le sorgenti di rumore da utilizzare, nonché le modalità di utilizzo delle stesse, dovranno essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.
- 5) Qualora il Comune di Finale Emilia effettui la zonizzazione acustica del territorio, la ditta dovrà verificare il rispetto delle proprie emissioni/immissioni rumorose con i nuovi limiti imposti. Nel caso di superamento dei limiti andranno adottati interventi di bonifica acustica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.